

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Rep. n. _____

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL NIDO COMUNALE "MARIA DIRCE ROSSONI" IN
LOCALITA' TRESIGALLO – ANNI EDUCATIVI 2022/2023 –
2023/2024 C.I.G. _____**

L'anno duemilaventidue (2022), addì ____ (__) del mese di _____, in
Tresignana, nella residenza Comunale di Piazza Italia, n. 32, in località
Tresigallo.

Avanti a me, Dott. Antonino Musco, Segretario Comunale del Comune di
Tresignana, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune, ai sensi dell'articolo 97 comma 4, lett. c) del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:

1) _____, nat_ a _____ il _____, Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, nominat_ con decreto del Sindaco n. __ del
_____, il/la quale interviene in rappresentanza del Comune di Tresignana,
con sede in Piazza Italia, n. 32 – località Tresigallo – C.F. (02035700380) e
dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che
rappresenta, di seguito denominato per brevità "Comune";

2) _____, nat_ a _____ il _____, che
interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Consorzio
RES Riunite Esperienze Sociali – Società Cooperativa Sociale iscritta all'Albo

delle Società Cooperative di seguito denominata semplicemente “Appaltatore”;

Contraenti della cui identità personale e della piena capacità giuridica io Segretario Rogante sono certo, per quanto riguarda il/la sig./sig.ra _____, mentre mi sono accertato mediante carta di identità n. _____, rilasciata in data _____ dal Comune di _____, per quanto riguarda il/la sig./sig.ra _____, e faccio fede che essi rinunciano, tra loro concordi e con il mio assenso, all’assistenza di testimoni per questo atto;

PREMESSO:

- che con determinazione 23/05/2022, n. 303, del Settore Servizi alla Persona, è stato stabilito di indire la gara per l’affidamento del servizio in oggetto e contestualmente approvati gli elaborati progettuali;
- che con determinazione 07/07/2022, n. 403 del Settore Servizi alla Persona, rettificata con atto n. 413 del 13/07/2022, è stato stabilito di invitare l’operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse a confermare il proprio interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in argomento, che si è svolta in modalità telematica mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip s.p.a. – RDO 3103192;
- che con determinazione 23/08/2022, n. 453, del Settore Servizi alla Persona, è stato approvato il verbale della commissione di gara e disposta, l’aggiudicazione definitiva non efficace nei confronti dell’operatore economico Consorzio RES Riunite Esperienze Sociali di Ferrara – C.F./P.I. 01765640386 per l’importo contrattuale di € 192.860,31 di cui € 966,23 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre l'IVA al 5% per € 9.643,02 e così per un totale di €. 202.503,33;

- che sulla base della documentazione acquisita in sede di gara, sono terminate positivamente le operazioni di verifica dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché la sussistenza dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo decreto;
- che ad esito delle verifiche è stato accertato il possesso dei requisiti tecnici, giuridici, già oggetto di autocertificazione in sede di gara e, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. _____ del _____, il servizio di gestione del nido comunale "Maria Dirce Rossoni in località Tresigallo per gli anni educativi 2022/2023 e 2023/2024, è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace nei confronti dell'operatore economico Consorzio RES Riunite Esperienze Sociali di Ferrara – C.F./P.I. 01765640386 per l'importo contrattuale di € 192.860,31 di cui € 966,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre l'IVA al 5% per € 9.643,02 e così per un totale di €.202.503,33;;
- che è stata presentata cauzione provvisoria mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____ rilasciata da _____ e che la stessa può essere svincolata;
- che con nota prot. n. _____ del giorno _____ è stata data comunicazione all'Appaltatore dell'avvenuta aggiudicazione definitiva non efficace e contestuale autorizzazione a procedere allo svolgimento del servizio in via d'urgenza nelle more del perfezionamento degli atti e del contratto;
- che la spesa è finanziata con fondi dell'amministrazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

di comune accordo tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'appalto è il seguente:

_____.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del nido comunale "Maria Dirce Rossoni" in località Tresigallo per gli anni educativi 2022/2023 e 2023/2024, da settembre a luglio, come meglio descritto Capitolato Speciale d'appalto, articoli 1 e 4.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'appalto relativo al servizio in oggetto, da attuarsi secondo le disposizioni previste dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto, e da quanto descritto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 14-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Capitolato Speciale d'appalto e l'offerta tecnica, depositati agli atti del Comune e facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle sole parti per integrale accettazione.

Articolo 3 – Durata del contratto.

La durata è stabilita in due anni educativi per il periodo decorrente dal 1°

settembre 2022 al 31 luglio 2024.

Sono richiamate le prescrizioni dettate dall'articolo 2 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 - Diritti e obblighi del Comune.

In materia di obblighi, controlli, contributi e/o finanziamenti, utenze e tasse, si richiamano le disposizioni previste dall'articolo 5 del Capitolato Speciale d'appalto.

Sono altresì richiamate, nella loro interezza, le disposizioni concernenti la consegna, la manutenzione e la copertura assicurativa dell'immobile, previste dall'articolo 6 del Capitolato.

Articolo 5 - Obblighi dell'Appaltatore.

Sono richiamate le disposizioni dell'articolo 7 del Capitolato Speciale d'appalto e in particolare:

- Obblighi generali;
- Obblighi specifici;
- Obblighi ulteriori;
- Termine della gestione;
- Mezzi e strumenti;
- Personale;
- *Pantouflage*;
- Tutela della sicurezza;
- Prevenzione della corruzione;
- Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Adempimenti in materia antimafia;
- Rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore ha prodotto dichiarazione, in data odierna, attestante il rispetto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e ha sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune e del DPR. N. 62/2013, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile di settore, che agisce, con il presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione in data odierna attestante il rispetto di quanto disposto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, dal DPR 16/04/2013, n. 62 e dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001.

Articolo 6 - Variazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Capitolato Speciale d'appalto, sono consentite solo le variazioni previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nei limiti dallo stesso indicati.

Nel caso in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti, anche dipendenti dalla necessità di rispettare sopravvenute prescrizioni di sicurezza, imposte con provvedimenti dell'autorità, in dipendenza dell'evolversi della pandemia da Covid-19, l'Appaltatore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Comune.

Articolo 7 - Sospensioni.

Il servizio oggetto della prestazione non potrà essere sospeso o abbandonato per nessun motivo senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In questi casi, le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 8 - Verifica finale di conformità

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica finale di conformità dovrà avere luogo non oltre i sei mesi decorrenti dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Articolo 9 - Cessione del contratto, dei crediti e subappalto

È vietata la cessione del contratto d'appalto.

La cessione dei crediti è regolata dall'articolo 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore è autorizzato a subappaltare a soggetti terzi le seguenti attività:

- la manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle aree esterne;
- il servizio di lavanderia e le pulizie che per essere effettuate richiedano macchinari, presidi, strutture o personale specifici.

Ulteriori subappalti di lavori che si rendessero necessari nel corso dell'opera dovranno essere autorizzati per iscritto dal Comune.

I futuri subappalti saranno comunque subordinati alla conclusione, tra l'Appaltatore e i terzi autorizzati, di un contratto di subappalto coerente con le disposizioni del presente capitolato.

Articolo 10 - Garanzia definitiva

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo

93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, ha costituito cauzione definitiva di € _____ (euro _____) a mezzo di polizza assicurativa fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, avente sede legale _____, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. _____ dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. _____, in data _____

La fideiussione è posta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

La garanzia definitiva ha durata pari a quella del contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103, commi 4 e 5, del citato decreto, essa verrà svincolata alla conclusione del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 2, del decreto citato, in caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, il Comune ha il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Con la firma del presente contratto, la garanzia provvisoria indicata nelle premesse viene svincolata.

Articolo 11 - Assicurazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, e 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, l'Appaltatore ha stipulato l'assicurazione n. _____, emessa in data _____ con la società _____ avente sede legale in _____, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez. dell'Albo Imprese presso l'IVASS al n. _____.

La presente polizza è stata stipulata per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con un massimale pari a € _____ (euro _____) e una franchigia per danni a cose pari a € _____ (euro _____).

La polizza prevede altresì, tra le garanzie supplementari, una copertura R.C.O. con un massimale di € _____ (euro _____).

L'operatività o meno delle coperture assicurative indicate nella presente clausola contrattuale e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'impresa assicuratrice prescelta dall'Appaltatore, non esonerano la controparte dalle responsabilità di qualunque genere né dal rispondere di quanto non coperto dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze richieste e delle eventuali e successive variazioni, che dovranno in ogni caso essere trasmesse al Comune.

Articolo 12 - Corrispettivo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Capitolato Speciale d'appalto, il valore complessivo del contratto è stato determinato sulla base di

un'offerta di ribasso percentuale pari allo _____ sull'importo a base di gara di _____ (euro _____) e così per € _____ (euro _____) oltre l'I.V.A. dovuta per legge.

Il prezzo è comprensivo degli oneri della sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il prezzo è altresì comprensivo del costo per il personale ausiliario necessario a far fronte all'emergenza Covid-19, qualora necessario.

A fronte della realizzazione dei servizi richiesti, il Comune di Tresignana riconosce all'Appaltatore il diritto di riscuotere l'importo derivante dalle rette mensili dovute dagli utenti, coerentemente con quanto prescritto all'articolo 3 del Capitolato Speciale d'appalto. Il valore presunto dell'incasso annuale di € _____ (euro _____) che l'Appaltatore percepirà direttamente dagli utenti sulla base di tariffe predeterminate dal Comune.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, a seguito della pubblicazione degli indici da parte dell'ISTAT (indice FOI), applicabili annualmente e comunque dopo dodici mesi dalla stipulazione del presente contratto di appalto. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita istanza, presentata dall'Appaltatore almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene richiesta la revisione stessa.

Articolo 13 - Modalità di pagamento.

Alla fine di ogni mese l'Appaltatore provvederà alla fatturazione delle

prestazioni erogate con le modalità indicate dall'articolo 3 del Capitolato Speciale d'appalto. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'emissione di fatture nei confronti della pubblica amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ciascuna fattura dovrà sempre indicare il C.I.G. attribuito al presente appalto nonché il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche. Il Comune provvederà a liquidare, mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore. Il documento dovrà essere corredato da un elenco degli utenti presenti e l'importo rapportato al numero degli educatori.

Il Comune comunicherà l'esatta intestazione delle fatture e le altre informazioni eventualmente necessarie alla controparte.

Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa vigente per la fatturazione elettronica. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha predisposto il meccanismo dello *split payment* per l'assolvimento dell'I.V.A., l'Appaltatore dovrà indicare sia la base imponibile che l'I.V.A., evidenziando il richiamo al predetto articolo, che verrà versata direttamente all'Erario.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri a esso derivanti dal presente contratto.

Articolo 14 - Penali.

L'Appaltatore è tenuto all'adempimento corretto e a regola d'arte della

prestazione.

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dagli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il Comune avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le sanzioni pecuniarie, previste dall'articolo 15 del Capitolato Speciale d'appalto, differenziate per ordine di gravità.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che dovrà essere reintegrata.

Si richiama espressamente la disciplina prevista dall'articolo 15 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 15 - Recesso e clausola risolutiva espressa.

L'Appaltatore potrà recedere dal presente contratto, dandone adeguata motivazione almeno dodici mesi prima, mediante comunicazione scritta, da inviare al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso, fatto salvo l'incremento delle garanzie in essere al momento del recesso.

Qualora l'Appaltatore receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo, il Comune è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitato all'Appaltatore, a titolo di risarcimento del danno, la maggior spesa derivante dall'affidamento della gestione ad altra ditta concorrente, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Qualora il Comune intenda recedere dal rapporto contrattuale, con motivazione espressa, dovrà darne comunicazione all'Appaltatore del servizio

con le stesse modalità e tempi sopra previsti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, il Comune di Tresignana, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, qualora:

- l'Appaltatore non rispetti le disposizioni previste dagli articoli 2 (oggetto del contratto), 3 (durata del contratto), 5 (obblighi dell'Appaltatore), 5 (variazioni), 7 (sospensioni), 9 (cessione del contratto, dei crediti e subappalto), 10 (garanzia definitiva), 11 (assicurazioni), 12 (corrispettivo), 13 (modalità di pagamento), 14 (penali), 16 (trattamento dei dati personali), 17 (riservatezza), del presente contratto;
- sia stata applicata, per più di tre volte, la clausola penale prevista dall'articolo 13 del presente contratto;
- l'Appaltatore non rispetti le disposizioni previste dall'atto di nomina a responsabile del trattamento, adottato nel rispetto dell'articolo 16, comma 3, del presente contratto;
- negli altri casi previsti dall'articolo 16 del Capitolato Speciale d'appalto.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 16 del Capitolato e sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, l'informativa di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativa al trattamento dei dati personali concernenti la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che gli

spettano in virtù della citata normativa.

Le Parti riconoscono che i dati personali relativi all'Appaltatore e, in particolare, ai suoi dipendenti e collaboratori, dei quali egli è titolare, saranno trattati dal Comune, nella sua qualità di titolare del trattamento e in relazione alle attività oggetto del presente contratto, per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto dell'informativa resa ai sensi del comma precedente. L'Appaltatore si impegna a portare l'informativa prevista dal presente articolo a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 679/2016 e dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con separato documento, sottoscritto contestualmente alla stipulazione del presente contratto, l'Appaltatore sarà designato dal Comune responsabile del trattamento dei dati personali, limitatamente a quei trattamenti che, in esecuzione del presente contratto, svolge in nome e per conto dello stesso.

Articolo 17 – Riservatezza.

L'Appaltatore, nonché i suoi dipendenti e collaboratori hanno l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i documenti, i dati e le informazioni di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione dello stesso, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Comune.

L'Appaltatore, i suoi dipendenti o collaboratori sono infatti vincolati dal segreto d'ufficio. Di conseguenza, i documenti, i dati e le informazioni, conosciuti in pendenza della prestazione, non potranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini

diversi da quelli propri dello svolgimento dell'appalto.

È fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 18 - Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del "Comune".

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

L'imposta di bollo sul presente atto è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00 (euro quarantacinque/00).

L'imposta di bollo sugli elaborati facenti parte integrante del contratto ma non materialmente ad esso allegati è assolta con Mod. F24 conservato agli atti del Comune.

Articolo 19 - Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto d'appalto, nonché relative all'eventuale esecuzione dei lavori di subappalto, dovranno essere date per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

A tal fine le Parti dichiarano che i propri recapiti sono i seguenti:

Comune:

Comune di Tresignana

P.zza Italia, 32, loc. Tresigallo – 44039, Tresignana (FE)

P.E.C.: comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

Appaltatore:

Società cooperativa sociale Consorzio RES Riunite Esperienze Sociali

Via Carlo Mayr, 14 - Ferrara (FE)

P.E.C.: consorziores@pec.it

Articolo 20 - Foro competente e clausole finali.

Le Parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto d'appalto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta alla esclusiva competenza del Foro di Ferrara. È escluso il ricorso ad arbitrato.

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, comma 2 e 1342 del codice civile, sono espressamente approvati i seguenti articoli di contratto: articolo 3 (durata); articolo 5 (obblighi dell'Appaltatore); articolo 6 (variazioni); articolo 7 (sospensioni); articolo 9 (cessione del contratto, dei crediti e subappalto); articolo 10 (garanzia definitiva); articolo 11 (assicurazioni); articolo 12 (corrispettivo); articolo 13 (modalità di pagamento); articolo 14 (penali); articolo 15 (recesso e clausola risolutiva espressa); articolo 16 (trattamento dei dati personali); articolo 17 (riservatezza); articolo 18 (spese contrattuali); articolo 20 (foro competente e clausole finali).

Del presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32 comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia, su sedici pagine e parte della diciassettesima, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me Segretario rogante verificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune: _____

L'Appaltatore: _____

Il Segretario Comunale Rogante: _____